

## Allegato 2 - Impegno di riservatezza dell'Ente che richiede il riconoscimento

### **Avvertenze**

*Il presente impegno specifica le condizioni di utilizzo dei dati elementari, le misure per assicurare la riservatezza dei dati statistici, gli obblighi per i ricercatori e i provvedimenti previsti nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. L'impegno è parte integrante della Domanda di riconoscimento e costituisce l'accettazione esplicita da parte dell'Ente delle condizioni e degli obblighi ai quali l'impegno si riferisce.*

Ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013, il sottoscritto ....., in qualità di Soggetto abilitato a rappresentare ....., (inserire la denominazione dell'Ente di ricerca o struttura/dipartimento indicata nella Domanda di riconoscimento), sottoscrive il presente *Impegno di riservatezza* accettandone integralmente il contenuto.

### **Condizioni di utilizzo e sicurezza dei dati elementari**

- L'ente di ricerca riconosciuto fornisce, su richiesta del Comstat o dell'Ente del titolare dei dati, tutti gli elementi e i chiarimenti necessari a verificare la veridicità delle informazioni fornite nella *Domanda di riconoscimento* e il rispetto del presente *Impegno di riservatezza*;
- L'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti dagli enti e dagli uffici del Sistan per finalità statistiche è consentito solo ai ricercatori che appartengono a un Ente di ricerca riconosciuto (di seguito ricercatori), inserito nell'elenco pubblicato sul sito dell'autorità statistica europea (Eurostat) ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 557/2013, ovvero nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Sistan ([www.sistan.it](http://www.sistan.it)) e sul sito istituzionale dell'Istat ([www.istat.it](http://www.istat.it)) ai sensi dell'art. 5-ter, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013;
- I dati elementari possono essere accessibili esclusivamente ai ricercatori indicati nella Proposta di ricerca approvata e per le sole finalità scientifiche indicate nella proposta stessa;
- L'accesso ai dati elementari è consentito sulla base di una Proposta di ricerca presentata dai ricercatori con le modalità definite nelle "*Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan*" e approvata dall'Istat;

- La Proposta di ricerca individua i dati elementari necessari per la realizzazione del progetto di ricerca, il *Ricercatore responsabile del progetto* e gli altri eventuali ricercatori per i quali è richiesto l'accesso ai dati elementari;
- I ricercatori che possono accedere ai dati elementari devono appartenere a una delle seguenti categorie:
  - per il *Ricercatore responsabile del progetto*: professore universitario (ordinario, associato, a contratto), ricercatore o figure assimilabili (ad esempio tecnologi), assegnista di ricerca, socio di società scientifica, responsabile della struttura di ricerca riconosciuta, dipendenti di enti/strutture di ricerca riconosciuti che svolgono attività di ricerca;
  - per gli altri ricercatori: le categorie sopra indicate, dottorando, altri soggetti, con collaborazione formalizzata con l'Ente di ricerca riconosciuto, che svolgono attività di ricerca.
- Non può accedere ai dati elementari chi non ha un rapporto contrattuale o comunque formalizzato con l'Ente di ricerca (ad esempio studenti universitari);
- L'accesso ai dati elementari è consentito per il periodo indicato nella Proposta di ricerca; la proroga di tale termine deve essere richiesta all'Ente del Sistan titolare dei dati, prima della sua scadenza;
- Nel caso di accesso ai file MFR, al termine del progetto di ricerca o della sua eventuale proroga, i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi, nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche devono essere distrutti e le tecniche di cancellazione sicura e definitiva dei dati con le quali si è proceduto a tale operazione devono essere opportunamente documentate;
- I risultati del progetto di ricerca sono comunicati e diffusi esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche, citando la fonte dei dati utilizzati;
- Il sistema informatico dell'Ente di ricerca deve essere configurato in modo da garantire la sicurezza dei dati elementari, attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di diffusione o accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del progetto di ricerca per la realizzazione del quale l'accesso è stato autorizzato;
- Le apparecchiature tecniche utilizzate per l'accesso/conservazione dei dati elementari devono essere custodite in modo che non siano liberamente accessibili;
- L'Ente di ricerca deve informare l'Istat di ogni eventuale azione di responsabilità o disciplinare intrapresa nei confronti dei propri ricercatori che violino le presenti condizioni di utilizzo dei dati elementari e gli specifici impegni assunti con la Dichiarazione individuale di riservatezza, in conformità al proprio ordinamento;

- L'Istat non può essere ritenuto responsabile per alcun danno eventualmente causato alle postazioni informatiche dell'Ente o del ricercatore che usufruisce dei materiali forniti;
- L'Istat non può essere ritenuto responsabile per i comportamenti posti in essere dai ricercatori in violazione della normativa vigente (D.lgs. n. 33/2013 e disciplina in materia di protezione dei dati personali) e degli impegni assunti con la sottoscrizione della *Dichiarazione individuale di riservatezza* da cui possa derivare la violazione della riservatezza delle unità statistiche.

### **Obblighi dei ricercatori**

- I dati elementari sono trattati nel rispetto dell'art. 5-ter del D.lgs. n. 33/2013 e della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- I dati elementari sono utilizzati per le sole finalità del progetto di ricerca indicate nella Proposta di ricerca e per le attività di analisi in essa descritte;
- I dati elementari non devono essere comunicati, o comunque resi accessibili, a soggetti non autorizzati o diffusi, anche in forma parziale;
- Non è consentito tentare in alcun modo di re-identificare le unità;
- I risultati del progetto di ricerca possono essere diffusi esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche;
- In tutti i lavori e le pubblicazioni realizzati utilizzando, in tutto o in parte, i dati elementari deve essere citata la fonte (Istituto nazionale di statistica e denominazione della specifica fonte di dati) e precisare che la responsabilità per le conclusioni tratte è da attribuirsi esclusivamente all'/agli autore/i;
- I riferimenti dei lavori e delle pubblicazioni prodotti utilizzando i dati elementari devono essere forniti all'Istat.
- Nel caso di accesso a file MFR:
  - la custodia, la memorizzazione e il trattamento dei dati elementari deve essere effettuato con modalità idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di diffusione o accesso da parte di soggetti non autorizzati o di trattamento autorizzato o non conforme alle finalità del progetto di ricerca e alle attività di analisi indicate nella Proposta di ricerca;
  - al termine del progetto di ricerca, a conclusione del periodo indicato della Proposta di ricerca, i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche

devono essere distrutti e le misure tecniche di cancellazione sicura e definitiva dei dati con le quali si è proceduto a tale operazione devono essere opportunamente documentate.

- Nel caso di accesso ai dati tramite Laboratorio:

- è fatto divieto di prelevare i dati elementari, loro copie, anche parziali, o i risultati intermedi della loro elaborazione;
- è fatto divieto di introdurre nel Laboratorio dati che possano consentire l'identificazione delle unità statistiche cui si riferiscono i dati elementari messi a disposizione, nonché di effettuare qualsiasi tentativo di identificazione degli stessi;
- il risultato finale e completo delle analisi dei dati elementari (*output*) deve essere sottoposto al controllo di riservatezza dell'Istat prima del suo rilascio;
- non cedere ad altri soggetti le credenziali per l'accesso ai dati elementari comunicate dall'Ente del Sistan titolare dei dati per l'accesso da remoto.

### **Misure previste per la violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca e dai ricercatori**

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 162, comma 2-bis, come eventualmente modificato a seguito della piena operatività del Regolamento (UE) n. 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196/2003 per i casi di violazione del divieto di effettuare trattamenti dei dati elementari diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, di conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, di comunicare i medesimi dati a terzi e di diffonderli (art. 5-ter, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 33/2013), delle altre sanzioni stabilite in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali dalla normativa di settore, nonché delle sanzioni previste dal codice civile e dal codice penale e delle azioni di responsabilità o disciplinari previste dall'ordinamento dell'Ente di ricerca riconosciuto, secondo quanto stabilito nelle "*Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan*" adottate dal Comstat, la violazione degli impegni assunti con il presente *Impegno di riservatezza* e con la *Dichiarazione individuale di riservatezza* sottoscritta dai ricercatori può comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti da parte dell'Ente del Sistan titolare dei dati:

- per l'Ente di ricerca:

- divieto di utilizzo dei dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo;
- divieto di utilizzo dei dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso in cui l'Ente di ricerca è coinvolto;
- divieto per tutti i ricercatori dell'Ente di ricerca di presentare nuove Proposte di ricerca per un periodo da uno a tre anni;

- revoca del riconoscimento, qualora dalla violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca derivi un danno per l'Istat;
- per il ricercatore:
  - divieto di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo<sup>1</sup>;
  - divieto di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso in cui lo stesso è coinvolto;
  - divieto di proporre o partecipare a nuovi progetti di ricerca per un periodo da uno a tre anni.

Qualora dalla violazione degli impegni assunti derivi l'identificazione delle unità statistiche o un danno per l'Istat, ai responsabili è fatto divieto di proporre o partecipare a nuovi progetti di ricerca.

Luogo e data .....

Firma .....

---

<sup>1</sup> In caso di violazione o sospetta violazione degli impegni assunti dai ricercatori nella *Dichiarazione individuale di riservatezza*, il *Referente del Laboratorio* intraprende tempestivamente le azioni necessarie, inclusa l'eventuale sospensione dell'accesso ai dati.